



ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 111 DEL 20/12/2012

OGGETTO: **Applicazione della Legge Regionale 28/2005 in materia di punti di vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e riviste.**

Adunanza ordinaria del 20/12/2012 ore 13:30 seduta pubblica.

Alle ore 16,35 il Presidente Maurizio Bettazzi dichiara aperta la seduta in seconda convocazione..

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 34 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Albini Enrico	S	-	Amerini Andrea	S	-
Auzzi Giancarlo	S	-	Baldi Roberto	S	-
Banchelli Gianluca	S	-	Bardazzi Piero Luca	S	-
Berselli Emanuele	S	-	Bettarini Tatiana	S	-
Bettazzi Maurizio	S	-	Bianchi Gianni	-	S
Biffoni Matteo	-	S	Bini Riccardo Giuseppe	S	-
Calussi Maurizio	S	-	Carlesi Massimo Silvano	S	-
Castellani Paola Maria	S	-	Ciambellotti Maria Grazia	S	-
Colzi Andrea	-	S	Donzella Aurelio Maria	S	-
Frosini Simone	S	-	Gestri Luciano	-	S
Giardi Enrico	-	S	Giugni Alessandro	S	-
Innaco Francesco	S	-	La Vigna Carlo Domenico	S	-
Lafranceschina Mirko	S	-	Lana Vittorio	S	-
Longo Antonio	S	-	Lorusso Federico	S	-
Mangani Simone	S	-	Mennini Roberto	S	-
Oliva Nicola	-	S	Paradiso Emilio	S	-
Ponzuoli Fulvio	S	-	Santi Ilaria	S	-
Sanzò Cristina	S	-	Scali Stefano Antonio	S	-
Soldi Leonardo	S	-	Tosoni Federico	S	-
Vanni Lia	S	-	Vannucci Luca	S	-

Presiede Bettazzi Maurizio (Presidente del consiglio) , con l'assistenza del Vice Segretario Giovanni Ducceschi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : Beltrame Anna Pieri Rita Grazzini Matteo Borchi Goffredo Nocentini Annalisa Cenni Gianni Caverni Roberto Mondanelli Dante

(omissis il verbale)



DELIBERAZIONE N. 111 del 20/12/2012

OGGETTO: Applicazione della Legge Regionale 28/2005 in materia di punti di vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e riviste.

RELAZIONE

Con delibere di Consiglio Comunale n. 104 del 19.06.2008 e 103 del 25.11.2010, veniva adottato e successivamente modificato il "Regolamento per la programmazione dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi di giornali e riviste".

Tale regolamento si fonda su una programmazione di tipo numerico delle rivendite, elaborata sul rapporto tra la popolazione residente nelle singole UTOE e gli esercizi di vendita di giornali e riviste ivi presenti.

La programmazione adottata dal Comune di Prato è contrastante oggi con la normativa nazionale e regionale di dettaglio, che di seguito si esplicita.

Il D.L. 1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, per lo sviluppo delle infrastrutture e per la competitività", convertito nella legge 27/2012, in materia di liberalizzazioni delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi, dispone all'articolo 1, lett. a), l'abrogazione di norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.

Tale decreto prevede inoltre che "le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica".

All'articolo 39, il decreto ha ribadito, tra le misure inerenti le altre attività, la liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore.

In ultimo la legge regionale n. 28/2005 "Codice del Commercio", recentemente modificata, ha recepito le innovazioni introdotte dal D.L. 1/2012 e dal D.L. 5/2012, prevedendo che l'apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica siano soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, seguendo i seguenti criteri:

- a) salvaguardia della parità di trattamento alle diverse testate, mediante un adeguato spazio espositivo;
- b) qualificazione e sviluppo e migliore funzionalità della rete di vendita in funzione del miglioramento del servizio da rendere al consumatore ed al fine, altresì, di assicurare a tutti i consumatori, comprese le persone disabili, la facilità di accesso ai punti di vendita;
- c) sviluppo di nuove funzioni della rete di vendita, al fine della promozione turistica e culturale del territorio.



Relativamente al vigente Regolamento comunale in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica, alla luce delle modifiche normative introdotte, si rende necessario un allineamento della programmazione comunale con le norme sulla concorrenza e sulla competitività.

A tale scopo, si ritiene di dover revocare il Regolamento vigente, e la conseguente localizzazione, sugli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, e di stabilire, a seguito dell'avvenuta concertazione con le associazioni di categoria, i seguenti criteri, nel rispetto dei principi e degli indirizzi dettati dalla legge:

- una superficie in chiave espositiva tale da garantire la parità di trattamento delle diverse testate;
- viene richiesto un adeguamento dei locali alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche assicurando la visitabilità degli esercizi, con rampe di accesso di inclinazione conforme al vigente regolamento edilizio o in alternativa l'introduzione di campanelli per la segnalazione della presenza;
- all'interno dei singoli esercizi, deve essere garantita la presenza di strumenti per la promozione turistica nonché la conoscibilità del territorio, anche con lo sviluppo di servizi aggiuntivi interattivi in accordo con la Provincia.

IL CONSIGLIO

Vista la D.C.C. n. 59 del 18/07/2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2012 corredato dalla Relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio pluriennale 2012/2014;

Vista inoltre la D.G.C. n. 328 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Vista la relazione che precede;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Edilizia ed Attività Economiche, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Sentite le Associazioni di categoria in data 12.11.2012 e preso atto delle successive osservazioni;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n° 1 "Affari generali, personale, sistema informativo e comunicazione" in data 19.12.2012 e dalla Commissione consiliare n° 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 18.12.2012;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)



Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di Delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

approvata all'unanimità da 34 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di revocare il vigente "Regolamento per la programmazione dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi di giornali e riviste", approvato con D.C.C. 104 del 19.06.2008 e successivamente modificato con D.C.C. 103 del 25.11.2010;

Di stabilire che relativamente agli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica sia rilasciata autorizzazione dallo Sportello Unico nel rispetto dei seguenti criteri:

- una superficie in chiave espositiva tale da garantire la parità di trattamento delle diverse testate;
- viene richiesto un adeguamento dei locali alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche assicurando la visitabilità degli esercizi, con rampe di accesso di inclinazione conforme al vigente regolamento edilizio o in alternativa l'introduzione di campanelli per la segnalazione della presenza;
- all'interno dei singoli esercizi, deve essere garantita la presenza di strumenti per la promozione turistica nonché la conoscibilità del territorio, anche con lo sviluppo di servizi aggiuntivi interattivi in accordo con la Provincia.

A questo punto risulta entrato il consigliere Gestri ed uscita la consigliera Ciambellotti.

Su proposta del Presidente il Consiglio, stante l'urgenza, delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.